



**CITTÀ DI MINERBIO**  
PROVINCIA DI BOLOGNA

---

**REGOLAMENTO  
DI POLIZIA MORTUARIA  
DEL COMUNE DI MINERBIO**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 97 del 25/11/2002, esecutiva

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
TITOLO II - I SERVIZI MORTUARI DI COMPETENZA DEL COMUNE .....	5
Art. 1 - Manutenzione e Vigilanza del cimitero.....	5
Art. 2 - Personale addetto al Servizio Cimiteriale .....	5
Art. 3 - Regole di comportamento.....	6
Art. 4 - Lavori nel cimitero.....	7
Art. 5 - Servizio di illuminazione votiva .....	7
Art. 6 - Ammissione al cimitero .....	7
Art. 7 - Servizi mortuari .....	8
Art. 8 - Dichiarazione di morte .....	8
Art. 9 - Denuncia, causa e accertamento della morte.....	9
Art. 10 - Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o di ossa umane .....	9
Art. 11 - Periodo di osservazione dei cadaveri .....	9
Art. 12 - Salme accidentate .....	10
Art. 13 - Trasporti funebri.....	10
Art. 14 - Permesso di seppellimento, tumulazione e cremazione .....	11
Art. 15 - Nati morti, prodotti abortivi, prodotti del concepimento .....	11
Art. 16 - Inumazione .....	12
Art. 17 - Tumulazione .....	12
Art. 18 - Cremazione.....	12
Art. 19 - Conservazione dei resti (ossa, ceneri, esiti da processi di trasformazione cadaverica).....	13
Art. 20 - Cinerari .....	13
Art. 21 - Feretri .....	13
Art. 22 - Esumazioni .....	13
Art. 23 - Estumulazioni.....	14
Art. 24 - Disposizioni comuni alle esumazioni ed estumulazioni.....	14
Art. 25 - Oggetti rinvenuti.....	15
Art. 26 - Disponibilità dei materiali .....	15
TITOLO III - CONCESSIONI.....	16
CAPO I - CONCESSIONI IN USO ATTUALI.....	16
Art. 27 - Concessione in uso.....	16
Art. 28 - Tumulazioni temporanee .....	17
Art. 29 - L'atto di concessione .....	18
Art. 30 - Ordine di precedenza.....	18

Art. 31 - Spese di manutenzione .....	18
Art. 32 – Acquisizione manufatti e costruzioni al patrimonio del Comune.....	19
Art. 33 - Cause di estinzione della concessione .....	19
Art. 34 - Rinuncia .....	19
Art. 35 - Decadenza.....	19
Art. 36 – Revoca .....	19
Art. 37 - Soppressione del cimitero.....	20
CAPO II - SEPOLTURE PRIVATE .....	20
Art. 38 - Tipologie di sepoltura .....	20
Art. 39 - Tombe di famiglia.....	20
Art. 40 - Manutenzione .....	21
TITOLO IV - INOSSERVANZA DEL REGOLAMENTO.....	21
Art. 41 - Sanzioni .....	21
TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE .....	21
Art. 42 - Norma transitoria .....	21
NORME FINALI.....	22
Art. 43 - Regime giuridico delle concessioni antecedenti all’entrata in vigore dell’attuale regolamento .....	22

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria disciplina:

1. i servizi mortuari di competenza del comune;
2. le concessioni cimiteriali.

Si osservano le seguenti disposizioni:

1. DPR 285/1990 ( Regolamento di Polizia Mortuaria )
2. L.130/2000 ( Legge sulla Cremazione )
3. R.D. 1265/1934 ( T.U. Leggi Sanitarie )
4. DPR 396/2000 ( Ordinamento Stato Civile )
5. L.26/2001 ( conversione in legge del Decreto Legge 27/12/00 n.392 )
6. Circolari del Ministero della Sanità n.24 del 24 Giugno 1993 e n.10 del 31 Luglio 1998

Con separate Ordinanze dirigenziali sono altresì regolamentati:

1. L'orario di apertura del cimitero e delle strutture cimiteriali (art.51 DPR 285/90);
2. I riti funebri (art. 22 DPR 285/90).

## TITOLO II - I SERVIZI MORTUARI DI COMPETENZA DEL COMUNE

### **Art. 1 - Manutenzione e Vigilanza del cimitero**

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al dirigente.

Il coordinatore sanitario della Azienda Sanitaria Locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Dirigente i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio (art. 51 DPR 285/90).

### **Art. 2 - Personale addetto al Servizio Cimiteriale**

Tutti i cimiteri devono assicurare un servizio di custodia (art.52 DPR 285/90).

Il personale addetto ai servizi cimiteriali è responsabile della custodia e manutenzione del cimitero nonché dei servizi che in esso si svolgono.

Il personale addetto ai servizi cimiteriali svolge le seguenti mansioni:

1. ritira e conserva presso di sé per ogni cadavere ricevuto l'autorizzazione di cui all'art. 6 DPR 285/90;
2. ritira altresì l'autorizzazione del dirigente che gli deve essere consegnata dall'incaricato al trasporto del feretro (art.23 DPR 285/90);
3. esegue le operazioni di inumazione o tumulazione;
4. iscrive sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare: le inumazioni, le tumulazioni, le cremazioni con le indicazioni prescritte e quant'altro previsto dall'art. 52 DPR 285/90; tale registro deve essere presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare del registro deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia;

1. cura l'apposizione dei cippi regolamentari sulle fosse di inumazione;
2. sorveglia a che ogni intervento sulle salme e sulle tombe sia debitamente autorizzato;
3. regola l'apertura del cimitero al pubblico secondo gli orari stabiliti con Ordinanza dirigenziale;
4. conserva le chiavi dei cancelli;
5. durante l'orario di apertura al pubblico sorveglia a che siano rispettate da parte dei visitatori le norme e i divieti stabiliti dal presente regolamento;
6. vigila e si accerta che la installazione di lapidi ed ogni altro intervento dei privati nel cimitero sia debitamente autorizzato;

7. controlla che venga effettuata la manutenzione delle tombe private da parte dei concessionari;
8. dispone per la regolare pulizia della camera mortuaria e di tutti gli altri servizi;
9. è responsabile del buon andamento del cimitero;
10. esegue gli scavi delle fosse per le inumazioni, effettua le esumazioni ordinarie e straordinarie, le traslazioni di salma, le riduzioni ecc.;
11. durante le suddette operazioni indossa i capi di vestiario avuti in dotazione dall'Amministrazione;
12. su richiesta deve immediatamente recarsi sul luogo indicatogli per operazioni urgenti;
13. attende alla pulizia nei locali del cimitero sotto i loggiati, nei campi e vialetti, mantiene curate le siepi ed i prati tagliando periodicamente le erbe;
14. provvede alla manutenzione delle cose e degli attrezzi avuti in dotazione per il servizio;
15. appone i sigilli nel caso di decesso nel Comune;
16. svolge inoltre tutte quelle incombenze richieste dall'Amministrazione per il regolare funzionamento del cimitero.

### **Art. 3 - Regole di comportamento**

Nel cimitero è vietato ogni atto o contegno irriverente e comunque in contrasto con l'austerità del luogo.

È vietato manomettere, rimuovere, o danneggiare le cose di pertinenza delle tombe, calpestare o danneggiare aiuole, prati, siepi od alberi, disturbare in qualsiasi modo i visitatori.

Non è consentito l'accesso nel cimitero a persone con cani od altri animali.

È consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe fiori recisi, corone e ghirlande nonché coltivare fiori ed arbusti purché questi non assumano proporzioni eccessive e che non escano dal perimetro della tomba.

È consentita l'apposizione di epigrafi, monumenti, ornamenti anche floreali, cippi, lapidi e copritomba purché non in contrasto con il decoro e l'austerità del cimitero.

I vasi e gli altri ornamenti di proprietà privata, potranno essere collocati nelle parti comuni (portici, corridoi, prati), purché non arrechino intralcio al passaggio pubblico.

I fiori appassiti saranno, a cura del personale addetto ai servizi cimiteriali, rimossi e fatti incenerire, come pure dovranno essere ridimensionati a cura degli interessati gli arbusti che avranno superato l'altezza di un metro.

In mancanza vi provvede il personale addetto ai servizi cimiteriali.

#### **Art. 4 - Lavori nel cimitero**

Per il trasporto di materiali da costruzione l'ingresso dei veicoli sarà autorizzato dal Dirigente nell'intesa che l'ingombro, il peso e la capacità di manovra del veicolo sia compatibile con l'ampiezza e le caratteristiche dei viali del cimitero.

L'ingresso dei veicoli di cui sopra deve svolgersi comunque esclusivamente negli orari stabiliti con provvedimento del Dirigente.

Gli esecutori di lavori murari all'interno del cimitero, debitamente autorizzati, sono responsabili degli eventuali danni arrecati a cose di proprietà del Comune o di terzi.

I materiali di scavo o rifiuto devono essere di volta in volta rimossi e trasportati nei luoghi indicati dal personale addetto ai servizi cimiteriali.

Alla fine dei lavori il suolo temporaneamente occupato deve essere perfettamente ripristinato

#### **Art. 5 - Servizio di illuminazione votiva**

L'Amministrazione provvede al servizio della illuminazione votiva delle sepolture o in amministrazione diretta o mediante affidamento in gestione a ditta privata sufficientemente attrezzata e idonea allo scopo.

#### **Art. 6 - Ammissione al cimitero**

Nel cimitero, salvo richiesta di altra destinazione, sono ricevute e seppellite senza distinzione di origine, cittadinanza e religione:

- le salme di persone nate nel Comune;
- le salme di persone decedute nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza;
- le salme di persone morte fuori dal Comune ma che durante la loro vita siano stati residenti nel Comune di Minerbio;
- le salme di persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto alla sepoltura in una tomba privata o di famiglia;
- le salme delle persone residenti nel Comune al momento del decesso;
- il coniuge delle persone di cui sopra;
- i nati morti e i prodotti del concepimento a richiesta dei genitori residenti nel Comune;
- i resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate.

- Il convivente anagrafico, ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, è equiparato al coniuge.

Con motivato provvedimento sindacale potrà essere ammessa alla sepoltura ogni altra salma.

### **Art. 7 - Servizi mortuari**

I servizi mortuari indispensabili di interesse pubblico, esplicitamente classificati come gratuiti dalla legge, sono:

1. la visita necroscopica;
2. il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
3. il trasporto funebre nell'ambito di competenza quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali;
4. la deposizione di ossa in ossario comune;
5. il servizio di pompe funebri per cittadini defunti in condizione di totale indigenza e privi di parenti tenuti per legge alla corresponsione degli alimenti.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento di tariffe stabilite dagli Organi comunali competenti.

Sono gratuiti altresì i servizi di cremazione, di inumazione ed esumazione ordinaria delle salme di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, sulla base di apposita segnalazione del servizio di assistenza sociale (art.1 comma 7 bis L. 26/01).

### **Art. 8 - Dichiarazione di morte**

La dichiarazione di morte è fatta non oltre le ventiquattro ore dal decesso all'ufficiale dello stato civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto (art. 72 DPR 396/00 Ordinamento dello stato civile).

La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso ed è resa in forma orale.

Essa viene ricevuta dall'ufficiale dello stato civile.

In caso di morte in ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi ne è stato delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, entro ventiquattro ore dal decesso, all'ufficiale dello stato civile del

comune in cui è avvenuta la morte, con le indicazioni stabilite nell'art. 73 DPR 396/00 Ordinamento dello stato civile.

La dichiarazione di morte assume la forma scritta (avviso).

### **Art. 9 - Denuncia, causa e accertamento della morte**

Il medico deve, per ogni caso di morte di persona da lui assistita, denunciare all'Ufficiale di Stato Civile la malattia che a suo giudizio, ne sarebbe stata la causa.

La denuncia della causa di morte è effettuata su una apposita scheda ISTAT.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo nominato dalla unità sanitaria locale competente.

Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato necroscopico.

Avvenuta la denuncia della morte, questa sarà constatata dal medico necroscopo non prima di 15 ore dal decesso. Della visita è redatto il certificato necroscopico. A seguito di tale visita l'ufficiale di stato civile autorizza la sepoltura (artt.1-7 DPR 285/90).

### **Art. 10 - Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o di ossa umane**

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere od anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'unità sanitaria locale competente per territorio.

Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'unità sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura (art.5 DPR 285/90).

### **Art. 11 - Periodo di osservazione dei cadaveri**

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, fatti salvi i casi previsti dalla legge (artt. 8-15 DPR 285/90).

## **Art. 12 - Salme accidentate**

Nel caso di morte per accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico o per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della pubblica autorità si provvede al trasporto in apposita struttura idonea (circolare del Ministero della Sanità 24 Giugno 1993 n.24 art.5.1 in G.U. 8/7/93).

Si fa salva la possibilità per il Comune di chiedere il rimborso per il servizio di trasporto.

Per pubblica autorità deve intendersi:

l'autorità giudiziaria;

i carabinieri;

la polizia di Stato.

## **Art. 13 - Trasporti funebri**

Il trasporto delle salme è il prelievo della salma dal luogo del decesso o dal deposito di osservazione e/o dall'obitorio ed il loro trasporto fino al cimitero da parte di aziende a ciò autorizzate.

L'incaricato del trasporto di una salma deve essere munito di apposita autorizzazione del Dirigente, la quale deve essere consegnata al personale addetto ai servizi cimiteriali (art.23 DPR 285/90).

Gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dirigenziale.

Non è consentito trasportare alcuna salma in altro posto che non sia il cimitero comunale o fuori dal territorio del Comune, senza aver ottenuto l'autorizzazione del dirigente (art. 339 T.U. 1265/1934 e art.24 DPR 285/90).

È consentita la sosta della salma in chiesa o nel luogo ove si eseguono le esequie per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito religioso o civile.

Il trasporto di salme da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito è autorizzato con unico atto dal Dirigente del Comune ove è avvenuto il decesso (art. 26 DPR 285/90).

Il trasporto di salme di persone indigenti viene effettuato con oneri a carico del Comune, con servizi speciali minimi.

Si osservano le disposizioni contenute negli artt.16-36 DPR 285/90 e nella circolare n. 24 del 24/6/1993 punti 5, 7, 8 e 9.

#### **Art. 14 - Permesso di seppellimento, tumulazione e cremazione**

Non si può fare luogo ad inumazione o tumulazione di un cadavere senza la preventiva autorizzazione dell'ufficiale di stato civile, da rilasciare in carta semplice e senza spesa (art. 74 DPR 396/00 Ordinamento dello stato civile).

L'ufficiale dello stato civile non può accordare l'autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo, viene fatto salvo quanto previsto da art. 8 e ss. DPR 285/90.

Quando la morte sia dovuta a reato o sussista il sospetto di reato, nonché quando vi sia una morte violenta, da intendersi semplicemente come non naturale, in tali casi il permesso di seppellimento non potrà venire rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, se non dopo che sia intervenuta l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria (artt.76-77 DPR 396/00 ordinamento stato civile).

In caso di cremazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 79 e seguenti DPR 285/90 e quelle della legge sulla cremazione 130/2000 oltre a quanto contenuto nelle circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 1993 e n. 10 del 1998.

#### **Art. 15 - Nati morti, prodotti abortivi, prodotti del concepimento**

Se il feto di presunta età di gestazione superiore alle 28 settimane viene dichiarato all'ufficiale di stato civile come nato-morto esso è soggetto alle procedure autorizzative al seppellimento ed al trasporto come se fosse un cadavere (art. 7 comma 1 DPR 285/90).

Se tale dichiarazione non viene resa, viene trattato come un feto, quale è, e le autorizzazioni al seppellimento ed al trasporto funebre sono attribuite alla competenza dell'ASL.

I prodotti abortivi di presunta età di gestazione compresa tra le 20 e le 28 settimane sono trattati come i feti del caso precedente che non siano stati dichiarati all'ufficiale di stato civile quali nati-morti e, quindi la competenza ad autorizzare il trasporto ed il seppellimento è dell'ASL (art.7 comma 2 DPR 285/90).

I prodotti del concepimento di presunta età di gestazione inferiore alle 20 settimane, a richiesta dei genitori, possono essere accolti nel cimitero con la stessa procedura di cui sopra (art.7 comma 3 DPR 285/90).

## **Art. 16 - Inumazione**

L'inumazione consiste nella deposizione del feretro in fossa a terra (artt. 68 - 75 DPR.285/90).

È fatto obbligo al Comune di destinare apposita area all'inumazione (art. 337 T.U. 1265/1934).

L'inumazione è soggetta al pagamento di apposita tariffa, fatto salvo quanto previsto all'art.8 comma 3, ed ha una durata non inferiore a 10 anni dal giorno della sepoltura. Ogni feretro deve essere sepolto in fossa separata dalle altre.

Soltanto madre e neonato, morti al momento del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa e sepolti nella stessa fossa.

A cura del Comune dovrà essere installato sulla fossa un cippo indicante: nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto, nonché il numero della fossa.

## **Art. 17 - Tumulazione**

La tumulazione è la collocazione di feretri, cassette di resti, urne cinerarie in opere murarie-loculi od ossari- costruite dal Comune e concesse in uso a tempo determinato (artt.76 - 77 DPR 285/90).

La sepoltura a sistema di tumulazione può essere:

individuale

per famiglie

per collettività

Nelle tumulazioni è vietato sovrapporre un feretro all'altro.

In ogni loculo, di regola, non potrà che tumularsi un solo feretro.

È fatta eccezione per il caso di madre e figlio morti durante il parto.

Nei loculi, qualora sia presente o meno il feretro indicato nel contratto, possono trovare altresì collocazione – in linea di massima – resti mortali e/o urne cinerarie compatibilmente con la ricettività del loculo (circolare del Ministero della Sanità 24/6/93 n.24 art. 13.3 in G.U. 8/7/93).

## **Art. 18 - Cremazione**

La cremazione è un servizio pubblico, soggetto al pagamento di apposita tariffa, fatto salvo quanto previsto all'art.8 comma 3.

La cremazione è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile sulla base della volontà espressa dal defunto. In mancanza di testamento la volontà è manifestata dal coniuge o in

manca dal parente più prossimo o dal convivente (artt.78 - 81 DPR 285/90; L. 130/01; circolare n. 24 del 24/6/1993 punto 14; circolare n. 10 del 31/7/1998 punti: 4, 5, 6).

Ciascuna urna, destinata a raccogliere le ceneri del defunto, deve portare all'esterno la indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto stesso.

### **Art. 19 - Conservazione dei resti (ossa, ceneri, esiti da processi di trasformazione cadaverica)**

I resti mineralizzati provenienti sia dalle esumazioni che dalle estumulazioni sono raccolti negli ossari o cinerari che sono:

in concessione singola per la durata di 50 anni. La concessione è rinnovabile per uguale periodo di tempo, previo pagamento della cifra stabilita in tariffa; comuni e, quindi, gratuiti.

### **Art. 20 - Cinerari**

A richiesta degli interessati, in base a concessione onerosa, l'urna contenente le ceneri del defunto è collocata in apposito ossario. L'urna può anche essere collocata in sepoltura privata esistente e/o in cinerario comune.

Sono individuati nei cimiteri comunali di Minerbio e Cà de' Fabbri ossari da adibire a cinerario comune (circolare n. 24 del 24/6/1993 punto 14.3).

### **Art. 21 - Feretri**

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro aventi le caratteristiche di cui agli artt.30 e 75 del DPR 285/90.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o avvolta in lenzuola.

La chiusura del feretro è fatta sotto la sorveglianza di personale a ciò autorizzato.

Il Dirigente del Servizio di igiene pubblica o personale tecnico all'uopo addetto vigila e controlla l'applicazione delle disposizioni di legge.

### **Art. 22 - Esumazioni**

Le esumazioni ordinarie – regolate dal Dirigente con ordinanza che definisce le salme da esumare, i tempi e le modalità – si effettuano decorsi almeno 10 anni dalla inumazione (art. 82 ss. DPR 285/90).

Qualora la mineralizzazione dei resti risulti incompleta la inumazione è prorogata per cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze mineralizzanti, due anni nel caso di un loro uso (circolare del Ministero della Sanità del 31 Luglio 1998 n.10 punto 2 in G.U. del 19 Agosto 1998 n.192).

I familiari che hanno titolo possono fare richiesta di cremazione dei resti.

Le esumazioni straordinarie sono tali perché effettuate su richiesta di parte prima dei limiti temporali di scadenza.

Tali esumazioni sono effettuate, previa autorizzazione dirigenziale, per consentire il trasferimento della salma ad altra sepoltura o per cremarla.

Le esumazioni straordinarie non si effettuano nei mesi da Maggio a Settembre, salvo che la esumazione non venga richiesta dall'autorità giudiziaria.

### **Art. 23 - Estumulazioni**

Il Dirigente con ordinanza fissa i termini ed individua le salme da estumulare in via ordinaria alla scadenza delle concessioni a tempo determinato (art. 86 ss. DPR 285/90).

Estumulazione effettuata dopo venti anni dalla tumulazione: qualora la mineralizzazione dei resti risulti incompleta si provvede alla inumazione, dopo avere creato le condizioni per facilitare la ripresa dei processi di scheletrizzazione, per cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze mineralizzanti, due anni nel caso di un loro uso oppure alla ritumulazione nella medesima o altra sepoltura per dieci anni (circolare del Ministero della Sanità del 31 Luglio 1998 n.10 punto 3 in G.U. 19 Agosto 1998 n.192).

I familiari che hanno titolo possono fare richiesta di cremazione dei resti.

Le estumulazioni straordinarie, a richiesta di parte, sono effettuate prima dei limiti temporali di scadenza delle concessioni con esclusione dei mesi da Maggio a Settembre.

Estumulazione effettuata prima di venti anni dalla tumulazione: se la salma è stata tumulata per meno di venti anni e non è destinata a diversa tumulazione o a cremazione, secondo quanto sopra indicato, si procede ad inumazione, dopo avere creato le condizioni per favorire i processi di scheletrizzazione, per un periodo, in questo caso, di dieci anni, ovvero, alla ritumulazione nella medesima o altra sepoltura per dieci anni (circolare del Ministero della Sanità del 31 Luglio 1998 n.10 punto 3 in G.U. 19 Agosto 1998 n.192).

### **Art. 24 - Disposizioni comuni alle esumazioni ed estumulazioni**

Sia le esumazioni che le estumulazioni, regolate da ordinanza dirigenziale affissa all'interno del cimitero, sono portate a conoscenza degli interessati.

Le operazioni suddette avranno luogo a cimitero chiuso.

La data di esumazione o estumulazione è comunicata, ove reperibile, al parente più prossimo della salma; i parenti possono essere presenti alle operazioni di esumazione e di estumulazione.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossari o tomba privata sia la raccolta che la traslazione sono subordinate al pagamento della somma indicata in tariffa.

#### **Art. 25 - Oggetti rinvenuti**

Qualora nel corso delle esumazioni e delle estumulazioni siano rinvenuti oggetti preziosi questi debbono essere conservati a disposizione degli aventi diritto.

#### **Art. 26 - Disponibilità dei materiali**

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni e delle estumulazioni alla scadenza delle concessioni, se non reclamate da chi ne ha diritto entro 30 giorni dall'esecuzione delle operazioni, passano in proprietà al Comune che potrà impiegarli in opere di miglioramento del cimitero o alienarli.

Su richiesta degli aventi diritto può essere autorizzato il reimpiego di materiali ed opere di loro proprietà se i materiali e le opere rispondono ai requisiti prescritti per le nuove sepolture.

I materiali e le opere che restano a disposizione del Comune possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta, sempre che i materiali abbiano i requisiti richiesti per le nuove sepolture.

Le opere ed i materiali aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o in altro luogo idoneo.

## TITOLO III - CONCESSIONI

### CAPO I - CONCESSIONI IN USO ATTUALI

#### **Art. 27 - Concessione in uso**

La concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune riguarda:

- loculi;
- ossari;
- tombe di famiglia,

ed è subordinata al pagamento di un canone fissato in tariffa, da corrispondere all'amministrazione entro trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento; qualora il concessionario faccia formale richiesta scritta e motivata può essere consentita una rateizzazione del pagamento, fermo restando che la prima rata deve essere versata nel termine sopra indicato.

La sottoscrizione del relativo contratto di concessione d'uso avverrà effettuato il pagamento di cui sopra, nel caso di pagamento rateizzato avverrà dopo il pagamento della prima rata; il mancato pagamento di rate successive comporta la decadenza.

Le concessioni sono a tempo determinato:

- 30 anni per i loculi, rinnovabili una sola volta per 15 o 30 anni;
- 50 anni per gli ossari, rinnovabili;
- 70 anni per le tombe di famiglia, rinnovabili una sola volta per 35 o 70 anni.

La concessione è rilasciata in presenza di salma per i loculi e di resti o ceneri per gli ossari.

La Giunta municipale può di volta in volta determinare una percentuale dei posti disponibili scaturenti dagli ampliamenti da dare in concessione anche in assenza di salma per i loculi e di resti o ceneri per gli ossari.

La concessione in uso di loculi ed ossari non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune, che corrisponde un rimborso secondo quanto stabilito all'art.34.

La sepoltura è vincolata alla salma indicata in concessione e non può essere utilizzata da terzi, salvo che per i familiari del concessionario che posseggano i requisiti di ammissibilità al cimitero.

La famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterale fino al IV grado, ampliata agli affini sino al II grado.

Può altresì essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi anagrafici, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari, fatti salvi i requisiti di ammissibilità al cimitero.

In caso di decesso del concessionario di sepoltura privata i discendenti legittimi, o altre persone aventi titolo nella concessione, sono tenute a darne comunicazione al Comune chiedendo, nel contempo, la variazione – per aggiornamento - dell'intestatario della concessione in favore degli aventi diritto, salvo che non sia diversamente disposto dal titolo.

Nella stessa domanda dovranno altresì indicare uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune, tale soggetto sarà colui che può legittimamente agire. Il rappresentante potrà avvalersi della facoltà prevista dall'ultimo comma dell'art. 17 del presente regolamento fino a disponibilità di ricettività per l'introduzione di resti e/o ceneri, che abbiano i requisiti per la ammissibilità al cimitero prevista dall'art. 6, fermo restando quanto disposto dal contratto originario.

In difetto di tale comunicazione, all'atto della richiesta di uso della sepoltura prevista in concessione, sarà necessario l'assenso di tutti gli eredi.

In caso di rimborso di una somma di danaro, il rappresentante la concessione deve dichiarare di ricevere tale somma anche per gli altri contitolari o coeredi e di tenere indenne l'Amministrazione Comunale di Minerbio da ogni e qualsiasi contestazione, rivalsa o pretesa inerente al credito assolto.

### **Art. 28 - Tumulazioni temporanee**

Il Comune, inoltre, dovrà riservarsi n. 20 loculi nel cimitero di Minerbio e n.10 loculi nel cimitero di Cà de' Fabbri per eventuali tumulazioni temporanee da effettuarsi solo nel caso che non vi fossero loculi disponibili nei rispettivi cimiteri.

Il Dirigente, accertata l'indisponibilità di loculi può autorizzare, per la tumulazione temporanea, la cessione del diritto d'uso di loculo non ancora utilizzato da un concessionario.

La tumulazione temporanea può essere autorizzata al fine di consentire lavori di manutenzione in tombe di famiglia in cui deve essere inserita la salma stessa.

La cessione temporanea è gratuita e deve risultare da atto scritto.

La cessione non è consentita quando ricorrano motivi di contrasto con l'atto di prima concessione o quando la cessione stessa può avere fini di speculazione.

### **Art. 29 - L'atto di concessione**

La concessione del diritto di sepoltura è atto unilaterale della Amministrazione comunale. Essa decorre dalla data della stipula del contratto.

La disciplina dei rapporti tra il Comune e il Concessionario sarà oggetto di apposito contratto, con espresso richiamo a norme di legge o di regolamento.

Per ottenere la concessione gli interessati dovranno presentare domanda in carta legale al Dirigente con la indicazione dell'oggetto della richiesta e sua individuazione nel cimitero.

Le concessioni verranno date secondo l'ordine cronologico di presentazione e registrazione della domanda al protocollo generale del Comune.

Dell'esito della domanda viene data comunicazione al richiedente il quale dovrà versare il corrispettivo nei modi e termini previsti dall'art.27.

### **Art. 30 - Ordine di precedenza**

Per la concessione di sepoltura costruite dal Comune si osservano le seguenti precedenze:

- tumulazione di salma;
- traslazione di salma tumulata in via provvisoria in loculo assegnato ad altri;
- traslazione di salma a richiesta dei concessionari;
- concessione a persone viventi per tumulazione futura.

### **Art. 31 - Spese di manutenzione**

Le spese di manutenzione delle sepolture private sia individuali che collettive sono a carico dei concessionari.

Su ogni loculo concesso dovrà essere collocata una lapide di marmo, a cura e spese del concessionario, su indicazione del Dirigente.

Le lapidi, croci, monumenti e qualunque altra cosa posta tanto sulle fosse che sulle sepolture private non potranno essere installate rimosse o modificate senza l'autorizzazione del Dirigente.

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria o per morte o irreperibilità degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione delle opere pericolanti, previa diffida agli interessati, salvo esercitare la decadenza (art.63/2 DPR 285/90).

### **Art. 32 – Acquisizione manufatti e costruzioni al patrimonio del Comune**

Ogni manufatto o costruzione eretta dal concessionario al termine del periodo di concessione rimane in proprietà del Comune.

### **Art. 33 - Cause di estinzione della concessione**

Le concessioni di sepolture private si estinguono per scadenza del termine, per rinuncia, per decadenza, revoca, soppressione del cimitero.

### **Art. 34 - Rinuncia**

La rinuncia può avvenire per trasferimento della salma in altra sepoltura o per altre cause che devono essere valutate ed accolte dall'Amministrazione comunale.

In caso di rinuncia di concessione di sepoltura privata individuale a tempo determinato, quando la salma ivi sepolta sia trasferita ad altra sede, spetterà al concessionario rinunciante un rimborso proporzionale per il tempo residuo di una somma fino al 50% del valore attuale della concessione.

In caso di rinuncia di sepoltura privata mai utilizzata, spetterà al concessionario rinunciante un rimborso proporzionale per il tempo residuo di una somma fino al 50% del valore attuale della concessione.

### **Art. 35 - Decadenza**

Qualora esistano sepolture inutilizzate, il beneficiario risulti deceduto e sepolto in luogo diverso da quello previsto in concessione e non siano più in vita né il concessionario né i suoi aventi titolo, il Comune può dichiarare decaduta la concessione previa pubblicazione della proposta di decadenza, per 180 giorni, all'albo pretorio ed al cimitero.

La decadenza può essere dichiarata, inoltre, dal Comune, previa regolare diffida al concessionario, per inadempienza delle obbligazioni contenute nell'atto di concessione.

In tal caso nessun rimborso è dovuto da parte del Comune.

### **Art. 36 – Revoca**

La revoca può essere esercitata dal Comune per eccezionali esigenze di pubblico interesse. In tal caso i concessionari hanno diritto ad ottenere a titolo gratuito un posto corrispondente alla precedente concessione e per la durata residua loro spettante.

I concessionari hanno diritto altresì al trasporto gratuito dei feretri o dei resti nel nuovo sito.

### **Art. 37 - Soppressione del cimitero**

In caso di soppressione del cimitero gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali il Comune sia legato da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del Comune.

## **CAPO II - SEPOLTURE PRIVATE**

### **Art. 38 - Tipologie di sepoltura**

Nei cimiteri comunali esistono le seguenti specie di sepoltura:

sepoltura gratuita nei campi di inumazione;

sepoltura privata a pagamento mediante concessione del diritto d'uso a tempo determinato di:

1. loculi per tumulazione individuale, costruiti dal Comune in colombari lungo i muri di cinta o sotto le arcate e loggiati;
2. sepolture a sistema di tumulazione per famiglie;
3. cellette-ossario pure costruite dal Comune in colombari per la tumulazione di ossa o di resti o ceneri.

### **Art. 39 - Tombe di famiglia**

Il diritto d'uso delle sepolture in tombe di famiglia è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia compresi coniuge o convivente anagrafico.

Il richiedente all'atto della concessione può estendere il diritto d'uso a persone non aventi titolo diminuendo, in tal caso, il numero dei posti riservati ai familiari.

Tuttavia, salva espressa contraria disposizione del fondatore, il Sindaco può autorizzare l'accoglimento nella sepoltura privata di salme di persone non aventi diritto.

#### **Art. 40 - Manutenzione**

La manutenzione delle tombe di famiglia spetta ai concessionari per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende sia gli interventi ordinari che straordinari nonché la esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenga di prescrivere in quanto valutati indispensabili ed opportuni per motivi di decoro, sicurezza o igiene.

### **TITOLO IV - INOSSERVANZA DEL REGOLAMENTO**

#### **Art. 41 - Sanzioni**

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli artt.338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie (art. 107 DPR 285/90).

### **TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

#### **Art. 42 - Norma transitoria**

I cittadini concessionari di loculi a concessione perpetua (da intendersi 99 anni) possono aderire ad un progetto di recupero di loculi occupati da propri familiari da oltre 30 anni, scegliendo fra una delle seguenti soluzioni:

Riduzione in ossa dei resti mortali del parente tumulato, ponendolo in un ossario a pagamento e restituendo il loculo al Comune in cambio di rimborso economico fino al 50% in proporzione agli anni residui.

b) Riduzione in ossa dei resti mortali del parente tumulato, ponendolo in ossario a pagamento o nel medesimo loculo reso libero, che sarà oggetto di nuova concessione gratuita, con decorrenza immediata e di durata quarantennale, ad uso del nuovo intestatario o di un familiare avente diritto, purché il periodo complessivo delle due concessioni non superi i 99 anni.

c) I resti mortali ridotti in ossa potranno essere posti in apposita urna e ricollocati nel medesimo loculo dando diritto al nuovo intestatario ad una concessione trentennale gratuita decorrente dal momento dell'utilizzo, per sé o per un suo familiare avente diritto.

La scadenza comunque non dovrà superare il termine novantanovenne dalla concessione originaria.

d) Il loculo reso libero entro 60 anni dalla data di concessione originale potrà essere immediatamente riutilizzato dal Comune, ma darà diritto ad un credito al nuovo intestatario che potrà usufruire di un nuovo loculo con concessione trentennale, che avrà decorrenza dal momento dell'utilizzo per sé o per un suo familiare avente diritto.

Le ipotesi b) e c) potranno essere effettuate compatibilmente con la capienza del loculo stesso.

L'adesione al progetto di cui sopra, qualora il titolare della concessione sia deceduto, dovrà essere espresso da tutti gli eredi, o da un loro rappresentante all'uopo individuato. La Giunta stabilirà con proprio provvedimento il valore della concessione di 99 anni e le modalità di applicazione del presente articolo.

L'autorizzazione per le operazioni cimiteriali di cui sopra è comunque subordinata all'acquisizione del preventivo nulla-osta della competente Soprintendenza.

## NORME FINALI

### **Art. 43 - Regime giuridico delle concessioni antecedenti all'entrata in vigore dell'attuale regolamento**

I contratti di concessione stipulati sotto la vigenza del precedente regolamento conservano inalterato il loro regime giuridico.

In ogni caso è fatto salvo per il concessionario delle vecchie concessioni di esercitare il diritto d'uso con le modalità previste dall'art. 27 del presente regolamento anche in ragione di un più razionale utilizzo delle strutture cimiteriali ed in applicazione di quanto previsto all'art.93 del DPR 285/90.